

**SCHEMA
DI CONTRATTO DI APPALTO**

tra

- **“Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”**, (di seguito “Fon. Coop.”), con sede in Roma, Via Treviso 31, rappresentato dal [.....] , nato [.....], nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- “[.....]” (di seguito “Aggiudicatario”), con sede [....], rappresentato da [....] , nato a [.....], nella sua qualità di [.....]

(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)

Premesso che

i) il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative pubblicava in data 16 settembre 2016 sulla G.U.R.I., S.O. GARE e CONTRATTI, un Avviso di preinformazione gara per l’affidamento, in favore di Fon.coop, dell’ *“Appalto per servizi di hosting ed housing del sistema informativo gifcoop e relativa manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e migliorativa”*, in esecuzione della Delibera del C.d.a. dell’8 settembre 2016;

ii) il predetto bando di gara, comprendeva i seguenti allegati: Capitolato Tecnico, Schema di contratto e Allegato XXX – Offerta Economica;

iii) [.....], in possesso dei requisiti di cui alle premesse del sopra allegato bando, è risultato aggiudicatario – secondo criteri di efficienza organizzativa e di adeguata economicità – della predetta gara formulando l’offerta tecnica ed economica che si allega al presente contratto (**All. ...**), giusta verbale di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento che in copia si allega al presente contratto (**All.**);

iv) [....], quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto.

e visti

- a) la Legge n. 388/2000 e s.m.i.;
- b) il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
- c) la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- d) lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
- e) il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop.).

Tutto ciò premesso e visto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse

1.1 Le premesse di cui sopra e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto

2.1 Fon.Coop., come sopra rappresentato, affida a “.....”, che accetta, l’appalto relativo ai

“Servizi di hosting ed housing del sistema informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e migliorativa”.

2.2 L'esecuzione del servizio verrà realizzata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell'aggiudicatario, il quale si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, l'insieme dei servizi aggiudicati per lo sviluppo, la realizzazione, gestione e manutenzione del sistema informatico Gifcoop, obbligandosi altresì a rispettare le prescrizioni contenute nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati, oltre alle prescrizioni contenute nella propria offerta e nel presente contratto.

2.3 Il presente contratto di appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2.1), comprendendo e restando ad esclusivo carico dell'aggiudicatario qualsiasi attività, anche non esplicitamente descritta nel presente contratto, necessaria per la corretta esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

2.4 In caso di conflitto tra quanto riportato nella documentazione di cui sopra dovranno prevalere innanzitutto le condizioni di contratto e di capitolato tecnico oltre che di documentazione di gara e successivamente quelle di cui alla offerta tecnico-economica del Fornitore del servizio.

Articolo 3

Corrispettivo e modalità di pagamento

3.1 La remunerazione delle prestazioni sarà a canone o a consumo in funzione del tipo di servizio erogato, secondo quanto riportato al Capitolo 8 del Capitolato Tecnico.

3.2 Relativamente al servizio di Manutenzione Evolutiva, laddove fosse applicata la metrica dei Function Point, i FP di tipo ADD saranno pagati al 100% dell'importo unitario, quelli di tipo CHG saranno pagati al 50%, mentre quelli di tipo DEL al 10%.

La liquidazione delle fatture relative al suddetto servizio avverrà secondo stati di avanzamento approvati da Fon.Coop, di seguito riportati:

- 10 % all'approvazione della stima e della pianificazione di progetto
- 20% all'approvazione dell'Analisi dei Requisiti
- 20% all'approvazione del Piano dei Test
- 40% all'esito positivo del collaudo e consegna della documentazione tecnica e rilascio in esercizio (40%)
- 10% al termine della garanzia di 12 mesi dalla data del collaudo con esito positivo

3.1 I pagamenti avverranno, previa fatturazione, a mezzo bonifico bancario su appositi conti corrente dedicati all'uopo indicati dal fornitore in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i. e segnatamente:

- sul c/c [...] intestato a [...] c/o banca [...] IBAN [.....]; il Fornitore dichiara che la persona abilitata ad operare sul conto è [...], nella qualità [.....];

3.2 Fon.Coop resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Fornitore, e fatta pervenire in tempo utile perché Fon.Coop possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto comunque per i mandati già emessi.

3.3 Resta inteso che, in ogni caso, i pagamenti avverranno sempre solo previa consegna da parte del Fornitore del servizio della documentazione attestante che i versamenti fiscali, dovuti alla data di ogni singolo pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti ai sensi

del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012 e s.m.i., del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. e nel rispetto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

3.4 La mancata consegna della documentazione sopra richiesta darà pieno titolo a Fon.Coop di sospendere i pagamenti e/o trattenere le somme sino all'integrale adempimento da parte del Fornitore del servizio dell'onere predetto, restando inteso che la perdurante inerzia ovvero il rilevato inadempimento agli oneri sottesi alle certificazioni richieste costituirà legittimo motivo di risoluzione del contratto ai termini dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

3.5 I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data della fattura previa consegna da parte del Fornitore del servizio della documentazione su indicata e verifica della regolarità della stessa. Le fatture dovranno riportare il dettaglio delle voci di costo a cui si riferiscono, in caso contrario il Committente potrà rifiutare il pagamento.

3.6. Nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato a Fon.Coop per l'utilizzo delle eventualmente licenze richieste.

Articolo 4

Garanzie di esecuzione

4.1 L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

4.2 La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dell'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Fondo.

4.3 La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del Codice.

Fon.Coop ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

4.4 A norma dell'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che, a norma dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4.5 Ai sensi dell'art. 103, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di Fon.Coop.

4.6 In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi ordinari di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale ai sensi dell'art.

103, comma 10, D.lgs. n. 50/2016. In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese aderenti al contratto di rete.

Articolo 5

Efficacia e durata del contratto

5.1 Il presente contratto sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

5.2. Il presente contratto ha durata di mesi ventiquattro (24), a partire dalla data di sottoscrizione, oltre un massimo di ulteriori mesi dodici (12) in caso di estensione del contratto ex art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 6

Verifica sull'attività

6.1 Le Parti convengono che l'aggiudicatario consenta a Fon. Coop. l'accesso diretto nei propri uffici, al fine di effettuare le verifiche sull'attività svolta e sulle procedure operative utilizzate, previa comunicazione da parte di Fon.Coop medesima otto (8) giorni prima rispetto alla data stabilita per la verifica.

6.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applica la vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

Articolo 7

Modifica del contratto

7.1 Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 8

Oneri a carico dell'esecutore

8.1 Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell'esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

8.2 L'esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.

Lo stesso è tenuto a rispettare:

- gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L'aggiudicatario:

- si impegna, per ogni sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di gara, a darne previa comunicazione al Fondo, in attesa di autorizzazione da parte del medesimo; pertanto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo, il ruolo rivestito e il curriculum vitae del personale impiegato.
- si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita dal Fon. Coop;
- si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;

- si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

8.3 L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 77, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, si obbliga altresì a rimborsare a Fon.Coop, pena la revoca dell'aggiudicazione, entro 30 (trenta) giorni dall'efficacia della medesima, e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto, le spese relative ai compensi dei membri della commissione giudicatrice così previsto al punto IV.2) del Bando di gara.

Articolo 9

Divieto di cessione del contratto e di subappalto

9.1 Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

9.2 E' vietato all'aggiudicatario subappaltare ad altri l'esecuzione di tutta o parte della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di Fon.Coop.

9.3 Il subappalto effettuato senza consenso scritto di Fon.Coop farà, invece, sorgere in capo a quest'ultimo il diritto di dichiarare risolto il contratto senza necessario ricorso ad atti giudiziari ed il diritto ad esercitare l'esecuzione in danno.

Articolo 10

Obblighi dei contraenti

10.1 Le Parti, in via esemplificativa, a maggior chiarimento e ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell'esecuzione dell'affidamento.

Articolo 11

Penali

11.1 L'appalto in oggetto dovrà essere svolto nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Tecnico e, comunque, secondo la regola d'arte.

In caso di ritardi imputabili e/o dipendenti dall'Aggiudicatario, che possono pregiudicare la data di avvio del sistema nonché di ogni altra circostanza imputabile al Fornitore, diversa dalla forza maggiore, saranno calcolate le penali nei termini seguenti:

- in caso di ritardato o mancato avvio dei servizi sarà applicata una penale pari allo 0,05% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo e per ogni servizio in ordine al quale si è verificato il ritardo nella fase di esatto e completo avvio. Qualora l'inadempimento si protragga oltre il quinto giorno detta penale sarà raddoppiata a decorrere dal sesto giorno di ritardato o mancato avvio dei servizi;

- in caso di ritardo o disservizio nell'affiancamento sarà applicata una penale pari allo 0,1% dei corrispettivi fino a quel momento maturati dal Fornitore per ogni giorno di disservizio e/o ritardo nello svolgimento delle attività di affiancamento. Qualora l'inadempimento si protragga

oltre il decimo giorno detta penale sarà raddoppiata a decorrere dall'undicesimo giorno di ritardo o disservizio nell'affiancamento;

- in caso di sostituzione figure professionali oltre il 10% del numero di risorse messe a disposizione dal fornitore per ciascun servizio sarà applicata una penale pari allo 0,001 % dell'importo complessivo contrattuale relativamente al servizio di appartenenza per ogni sostituzione di risorsa in più rispetto alla percentuale prevista per ciascun servizio;

- in caso di ritardo nella consegna dei deliverables contrattuali previsti nel Capitolato Tecnico saranno addebitati Euro 500,00 per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuno dei deliverables contrattuali;

- in caso di inadeguatezza dei deliverables consegnati saranno addebitati Euro 500,00 per ogni inadempimento e per ogni giorno in cui lo stesso si protragga a partire dal primo giorno.

A. Per quanto concerne, in particolare, le penali di tutti i servizi in vigore per il Sistema Informativo GIFCOOP, relativamente al Servizio di Hosting:

- per il Livello di Servizio 1: in relazione alla DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO, si prevedono Euro 500,00 per ogni punto percentuale al di sotto del valore soglia prescritto;

- per il livello di servizio 2: in relazione al TEMPO DI RIPRISTINO, sono previsti Euro 500,00 per ogni punto percentuale in meno dei casi di ritardo nei tempi di ripristino che non rispettano i valori soglia previsti in Capitolato Tecnico.

Se inferiore o uguale a 4 ore nel 95% dei casi, ovvero inferiore o uguale a 8 ore nel 100% dei casi a decorrere dal punto percentuale ulteriore in meno dei casi di ritardo rispetto a quanto su riportato la penale prevista sarà raddoppiata.

B. Per quel che concerne, invece, il Servizio di Manutenzione Migliorativa, Adeguativa e Correttiva del software applicativo:

- per il livello di servizio 1, in presenza della TEMPESTIVITÀ DI RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITÀ PER MALFUNZIONAMENTI, ERRORI, ANOMALIE si prevede il pagamento di Euro 500,00 per ogni punto percentuale in meno rispetto al valore soglia previsto.

- per il livello di servizio 2, in caso di efficacia EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA sono previsti Euro 500,00 per ogni punto percentuale oltre il valore soglia previsto;

- per il livello di servizio 3, in presenza di un MAC - TASSO DI RECIDIVITÀ, si prevedono Euro 500,00 per ogni punto percentuale oltre il valore soglia previsto;

- per il livello di servizio 4, in presenza della TEMPESTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA E MIGLIORATIVA, sono stabiliti Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al valore soglia previsto.

- per il livello di servizio 5 in presenza di CASE RICORSIVI sono previsti 500,00 Euro per ogni caso recidivo rispetto al valore soglia.

C. Per quel che concerne, infine, il Servizio di Manutenzione Evolutiva:

- Per il livello di servizio 1 in caso di TEMPESTIVITÀ DI INTERVENTO E REALIZZAZIONE sono previsti Euro 500,00 per ogni intervento concluso in ritardo e per ogni giorno di ritardo rispetto al valore soglia previsto.

- Per il livello di servizio 2 in caso di TEMPESTIVITÀ DI CONSEGNA DEI DELIVERABLES DOCUMENTALI sono previsti Euro 500,00 per ogni deliverable consegnato in ritardo e per ogni giorno di ritardo rispetto al valore soglia previsto.

- Per il livello di servizio 3 relativamente ai RISULTATI DEL COLLAUDO sono previsti Euro 500,00 per ogni intercorrente tra il primo giorno successivo al collaudo con esito negativo e la data di collaudo di collaudo con esito positivo, decurtati del tempo dedicato alle operazioni di collaudo (che decorrono dalla data di comunicazione del pronti al collaudo alla chiusura delle operazioni di collaudo stesse).

- Per il livello di servizio 4, CASE RICORSIVI A SEGUITO DELL'ESERCIZIO si prevedono Euro 500,00 per ogni numero di interventi oltre il valore soglia previsto

- Per il livello di servizio 5 per la MANUTENIBILITÀ DEL SW – MISURA DELLA COMPLESSITÀ CICLOMATICA sono previsti Euro 500,00 per ogni punto percentuale oltre il valore soglia prevista.

- Per il livello di servizio 6: MANUTENIBILITÀ DEL SW – INDICE DI "ESSENTIAL COMPLEXITY" sono stabiliti Euro 500,00 per ogni punto percentuale oltre il valore soglia previsto.

- Per il livello di servizio 7: MANUTENIBILITÀ DEL SW – MODULE DESIGN COMPLEXITY, sono stabiliti Euro 500,00 per ogni punto percentuale oltre il valore soglia previsto.

- Per il livello di servizio 8: MANUTENIBILITÀ DEL SW – LIVELLO DI COMMENTO DEL CODICE SORGENTE, si stabiliscono Euro 500,00 per ogni punto percentuale oltre il valore soglia previsto.

- Per il livello di servizio 9: USABILITÀ DEL SW – DISPONIBILITÀ FUNZIONALITÀ DI HELP ON-LINE SORGENTE, sono stabiliti Euro 500,00 per ogni singola funzione non prevista di help on line

- Per il livello di servizio 10: AFFIDABILITÀ DEL SW – DIFETTOSITÀ DEL SOFTWARE IN GARANZIA, sono stabiliti Euro 500,00 per ogni 0,01 punto oltre il valore soglia individuato in garanzia.

- Per il livello di servizio 11: MANUTENIBILITÀ DEL SW – INDICE DI MANUTENIBILITÀ DEL SOFTWARE, sono previsti Euro 500,00 per ogni componente realizzato per ogni punto al di sotto del valore soglia individuato.

D. Per quel che concerne il Servizio di Help Desk, invece:

- Per il livello di servizio 1: TEMPO DI ATTESA, si prevede l'1% del canone mensile del servizio nel periodo di osservazione per ogni punto percentuale maturato di scostamento dal valore di soglia.

- Per il livello di servizio 2: PERCENTUALE DI CONTATTI ENTRANTI PERDUTI, si prevede l'1% del canone mensile del servizio nel periodo di osservazione per ogni punto percentuale maturato di scostamento dal valore di soglia.

- Per il livello di servizio 3: RECLAMI, si prevede l'1% del canone mensile del servizio nel periodo di osservazione per ogni punto percentuale maturato di scostamento dal valore di soglia.

E. Infine, per quanto concerne il Servizio di Formazione:

- Per il livello di servizio 1: PERCEZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE UTENTE, in caso di mancato rispetto del valore di soglia, è prevista la ripetizione del corso formativo non soddisfacente.

Qualora il corso non sia ripetuto entro 30 giorni dal momento in cui ne sia stata richiesta la ripetizione, sarà applicata una penale di Euro 500,00.

11.2 Ai fini dell'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, il Fondo comunicherà al Fornitore del servizio, entro un termine congruo, le ragioni dell'applicazione delle penali medesime, anche al fine di consentire al Fornitore medesimo di formulare osservazione e/o allegare documenti.

11.3 L'applicazione delle penali avverrà mediante decurtazione dell'importo della penale dal primo pagamento utile e successivo all'inadempimento dovuto al Fornitore del servizio ovvero mediante escussione della polizza fideiussoria all'uopo rilasciata.

11.4 Qualora l'importo annuo a titolo di penali, di cui ai commi precedenti, sia pari al 10% l'importo annuo posto a base di gara Fon.Coop si riserva la facoltà di risolvere il contratto automaticamente, e senza necessità di previa diffida e messa in mora. Rimane fatto salvo il

diritto di Fon.Coop al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

11.5 Il Fornitore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, rimborso, costo e/o risarcimento qualora le prestazioni affidate, per qualsiasi causa non imputabile a Fon.Coop, non siano ultimate nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

11.6 Il Fornitore si riserva la facoltà di rilevare – mediante comunicazione da inviarsi nelle forme di cui al successivo art. 15 – eventuali ritardi del Fondo rispetto agli adempimenti di competenza di quest'ultimo, come indicati anche dagli Allegati al contratto, che possano incidere sullo svolgimento del servizio da parte del Fornitore stesso; resta inteso che dei predetti ritardi il Fornitore non potrà intendersi comunque ed in alcun modo responsabile.

Articolo 12

Recesso e risoluzione del contratto

12.1 Fon.Coop potrà recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

12.2 E' in ogni caso salvo il diritto di recesso per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..

12.3 Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto *ipso iure* per grave inadempimento da parte dell'appaltatore.

12.4 Oltre a quanto previsto dalle corrispondenti disposizioni del codice civile, e dal precedente articolo 11 "*Penal*", costituiscono altresì grave inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i.;
- b) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;
- c) negli altri casi previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13

Forza maggiore

13.1 Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente Contratto imputabile a cause di forza maggiore.

13.2 Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

13.3 Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.

13.4 La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

13.5 Resta inteso, altresì, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto.

Articolo 14

Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza

14.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

14.2 Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente contratto. L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 15

Notifiche e comunicazioni

15.1 Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.

15.2 Le comunicazioni e le notifiche di cui al comma precedente possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato; di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

Articolo 16

Domicilio legale

16.1 Agli effetti del presente contratto Fon. Coop. elegge il proprio domicilio in Roma, Via Treviso n. 31, CAP 00161, e l'aggiudicatario elegge il proprio domicilio [.....].

Articolo 17

Spese

17.1 Le spese del presente contratto, ivi incluse quelle dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Fondo per la pubblicazione del bando di gara nei modi di legge, nonché quelle relative ai compensi spettanti ai componenti della commissione di gara, sono a carico dell'aggiudicatario così come previsto ai punti IV.2) e VII.1.1) del Bando di gara.

17.2 Le stesse andranno rimborsate a Fon.Coop nel termine di 30 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 18

Legge applicabile e Foro competente.

18.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

18.2 Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

18.3 Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall'incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, _____

Fon.Coop.

.....

Aggiudicatario

.....

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo_3: *Corrispettivo e modalità di pagamento;*
- articolo_8: *Oneri a carico dell'esecutore;*

- articolo_9: *Divieto di cessione del contratto e di subappalto;*
- articolo_10: *Obblighi dei contraenti;*
- articolo_11: *Penali;*
- articolo_12: *Recesso e risoluzione del contratto;*
- articolo_17: *Spese;*
- articolo_18: *Legge applicabile e Foro competente.*

Per accettazione

Fon.Coop

Aggiudicatario

BOLLA